



## INDICE

<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO URBANISTICO E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO.....</b>	<b>3</b>
2.1	IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL VENETO (P.T.R.C.).....	3
2.1.1	Il sistema ambientale .....	3
2.1.2	Difesa del suolo.....	5
2.1.3	La rete idrografica e le risorse idropotabili .....	5
2.1.4	Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) .....	6
2.1.5	Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.) e la difesa delle risorse idropotabili .....	8
2.1.6	Normativa di Attuazione .....	10
2.1.7	Vincoli da P.T.R.C.....	15
2.1.8	Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali e regionali: .....	15
2.2	PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA (PIANO DIRETTORE).....	18
2.3	PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. PIANO AMBIENTALE .....	22
2.4	IL PIANO DI AREA DELLA LAGUNA E DELL'AREA VENEZIANA (P.A.L.A.V.).....	23
2.5	IL PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA.....	25
2.6	IL PIANO DI AREA DELLE LAGUNE E DELL'AREA LITORALE DEL VENETO ORIENTALE (P.A.L.A.L.V.O.).....	26
2.7	PIANO DI AREA DEL SANDONATESE.....	27
2.8	PIANO DI AREA DELLE FONTANE BIANCHE .....	29
2.9	PIANO DI AREA DEL MONTELLO .....	30
2.10	PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA .....	30
2.11	PIANO DI BACINO DEL FIUME PIAVE. PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO.....	31
2.12	PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI – P.T.P.....	31
2.13	IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI TREVISO .....	31
2.14	IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI VICENZA .....	32
2.15	IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI VENEZIA .....	33
2.16	SCHEDA NATURA 2000: SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) .....	35



# Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

## Piano d'Ambito - Relazione

2.16.1	La Rete Natura 2000.....	36
2.16.2	Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli.....	36
2.16.3	Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)....	37



## 2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO

### 2.1 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL VENETO (P.T.R.C.)

Costituisce il principale quadro di riferimento territoriale nell'ambito del territorio regionale veneto.

Di esso ne abbiamo dato ampia documentazione a livello cartografico.

In sede di relazione riteniamo significativo approfondire le tematiche inerenti le qualità ambientali del territorio di competenza dell'A. T. O..

#### 2.1.1 *Il sistema ambientale*

Il sistema ambientale veneto presenta una articolata varietà di situazioni che possono essere distinte in alcuni grandi sottosistemi:

- la fascia alpina;
- il sistema prealpino e collinare;
- il lago di Garda;
- la fascia litoranea e lagunare;
- la pianura distinta in:
  - il sistema della pianura pedemontana;
  - il sistema planiziale, percorso dai grandi fiumi, della media e bassa pianura.

In particolare, la pianura rappresenta l'area in cui maggiori sono state le trasformazioni antropiche dell'ambiente naturale, soprattutto per ciò che riguarda lo sviluppo insediativo.

Il sistema della pianura pedemontana è localizzata tra la "fascia delle risorgive" e il piede collinare e costituisce la zona di alimentazione delle falde artesiane da cui vengono effettuati i principali prelievi a fini idropotabili.

Il sistema planiziale delle fasce fluviali e della bassa pianura è individuata a sud della "fascia delle risorgive" e comprende l'area centro-veneta di Treviso, Vicenza, Padova e Venezia e l'alta pianura veronese, le aree della pianura orientale meridionale e della bassa pianura veronese.

Gli ambiti fluviali che rivestono particolare interesse, sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista di potenzialità per i diversi utilizzi della risorsa idrica, sono il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il Sile, i corsi d'acqua sversanti in Laguna di Venezia (Bacino Scolante), il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Mincio, il Po.

All'interno di tale quadro ambientale, il P.T.R.C. definisce le politiche regionali che devono essere



orientate al “conseguimento di un equilibrio generale che comporta, insieme a quella produttiva, la destinazione sociale delle risorse territoriali”.

Tale equilibrio è realizzabile attraverso:

- la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa,
- la prevenzione del dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambienti degradati;
- il controllo dell'inquinamento e delle risorse primarie (aria, acqua, suolo);
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo – naturali (risorse florofaunistiche, geologiche, zone umide)
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico – culturali
- la valorizzazione delle aree agricole, anche nel loro fondamentale ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente.

Gli studi condotti in sede di P.T.R.C. permettono la stesura di un primo elenco delle “aree a rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate nell'art. 30 della L.R. 33/1985.

Le zone ad alto rischio ecologico sono così individuate:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico e le aree soggette a rischio idrogeologico;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree individuate nei Piani di utilizzazione delle risorse idrotermali.

Le zone ad alta sensibilità ambientale sono:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree caratterizzate dalla presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti caratterizzati da una buona integrità del territorio agricolo;
- gli ambiti di alta collina e montagna;
- gli ambiti di interesse storico, caratterizzati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- gli ambiti di particolare valore paesistico e ambientale da sottoporre a pianificazione di livello regionale;
- parchi e riserve naturali.

Questa classificazione permette, oltre all'applicazione della V.I.A. ai sensi dell'art. 30 della L.R. 33/1985, di disporre di un efficace supporto per operare i processi di pianificazione ai diversi



livelli, individuando così i tipi di vincolo che determinano le misure da adottare.

Le analisi del sistema ambientale condotte in sede di redazione del P.T.R.C. e le conseguenti scelte di piano in materia di difesa del suolo e gestione della rete idrografica e tutela delle risorse idropotabili, costituiscono il punto di riferimento principale per un inquadramento del presente piano nel contesto della pianificazione sovraordinata.

### **2.1.2 Difesa del suolo**

Il territorio veneto è caratterizzato da una particolare predisposizione al dissesto idrogeologico, derivante sia dalle sue caratteristiche morfologiche, climatiche e geologiche, sia dalla destinazione d'uso del suolo, che costituisce oltretutto il principale oggetto di interesse e normativa degli strumenti urbanistici e di pianificazione.

Il Veneto è costituito: per il 46% da zone collinari e montane, geologicamente giovani e quindi tuttora interessate da fenomeni erosivi di modellamento rilevanti; per la restante parte da territorio pianeggiante, di cui il 20% è sito ad una quota uguale o inferiore a quella del livello del mare e interessata soprattutto da fenomeni di alluvioni.

Nonostante questa particolare predisposizione al dissesto, il Veneto presenta una delle più elevate densità insediative di Italia e il più elevato rapporto per chilometro quadrato di popolazione residente in case sparse ed agglomerati di piccole e piccolissime dimensioni.

Conseguentemente, l'urbanizzazione della Regione è sempre stata legata alle opere infrastrutturali realizzate per creare e mantenere le condizioni fisiche indispensabili per gli insediamenti e le attività produttive.

Il verificarsi, negli ultimi decenni, di fenomeni di dissesto particolarmente accentuati e con una certa regolarità, è da attribuirsi agli effetti delle trasformazioni operate dall'uomo che determinano, ad esempio, un livello sempre più intenso di edificazione, lo sfruttamento a fini produttivi delle risorse naturali o l'abbandono delle attività di manutenzione in collina ed in montagna.

E' importante, quindi, che si attuino politiche territoriali in grado di affrontare e prevenire, fenomeni di dissesto idrogeologico sempre più violenti. Per ottenere tale risultato, queste politiche dovranno disporre di un quadro delle conoscenze che evidenzia:

- le aree in cui è maggiore il rischio di danni a cose e persone per fenomeni di dissesto idrogeologico non eliminabili a breve e medio termine;
- le aree in cui particolari utilizzazioni del suolo (come sbancamenti, estrazioni di materiali, pratiche agricole specifiche) possono provocare fenomeni di dissesto le cui conseguenze si possono ripercuotere oltre l'ambito territoriale locale nel quale si sono manifestati.

### **2.1.3 La rete idrografica e le risorse idropotabili**

Il P.T.R.C. individua il bacino idrografico come l'area ottimale per organizzare gli interventi in materia di difesa del suolo e del territorio, riferendosi al concetto di unità di bacino idrografico emerso dalla relazione conclusiva della "Commissione interministeriale per lo studio della



sistemazione idraulica e della difesa del suolo” (legge 27 luglio 1967, n. 632, Commissione De Marchi).

La Regione, in applicazione a quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 07/09/1979 n° 71, ha predisposto un documento, denominato “Relazione sui criteri, metodologie e norme tecniche generali per la redazione dei Piani di Bacino Idrografico”, che indica la metodologia da seguire nella redazione dei “piani di bacino”.

I Piani di Bacino Idrografico dovranno costituire il riferimento principale per le scelte in materia di difesa del territorio dalle esondazioni, di sistemazione idraulica ed idrogeologica, di utilizzo ottimale delle risorse e di tutela dagli inquinamenti.

Sulla base di tale metodologia la Regione provvederà alla redazione dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale:

- Piani di Bacino relativi ai principali corsi d’acqua interessanti il Veneto e le regioni limitrofe;
- Piani Direttori per gli interventi di sistemazione idraulica;
- Programmi Pluriennali di finanziamento di opere idrauliche.

Con l’entrata in vigore della L. 18/05/1989, n°183 recante “ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” questo quadro normativo ed organizzativo è cambiato.

L’aspetto più innovativo introdotto dalla L. 183/’89 è l’approccio unitario alle tematiche della difesa del suolo, della salvaguardia ambientale e dell’utilizzazione delle risorse, e l’individuazione nelle “Autorità di Bacino” della nuova sede istituzionale di raccordo, programmazione e realizzazione degli interventi e delle attività.

La Regione Veneto è interessata della presenza di tre Autorità di Bacino di rilievo nazionale:

- Autorità di Bacino del Po;
- Autorità di Bacino dell’Adige;
- Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico (che raggruppa i fiumi Brenta – Bacchiglione, Piave, Livenza, Tagliamento ed Isonzo).

Il territorio della Regione Veneto è oltremodo interessato anche dall’istituzione di Autorità di Bacino di carattere interregionale (di intesa con le Regioni Friuli Venezia Giulia e Lombardia), quali quella del Fissero – Tartaro – Canalbianco, Po di Levante e Lemene.

Il rimanente territorio regionale è organizzato nell’ambito di quattro strutture di bacino riferite a :

- Bacino tra Piave e Livenza;
- Bacino del Sile;
- Bacino della Gronda Lagunare;
- Bacino dell’Agno – Guà – Garzone.

#### **2.1.4 Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)**

La riduzione della produzione di inquinamento è l’obiettivo di maggior rilievo per la tutela



dell'ambiente ed è possibile ottenerla soltanto attraverso una riorganizzazione dell'apparato normativo e amministrativo che punti ad un più efficace controllo, una migliore gestione delle risorse e una produzione di servizi per il territorio che tende a semplificare il sistema degli enti erogatori.

La realizzazione dei depuratori non può essere la sola risposta pubblica al problema, perché, nel lungo periodo, può determinare il sorgere di alcuni effetti indesiderabili, come:

- considerare accettabili la produzione di inquinamento, altrimenti evitabile;
- assorbire quote rilevanti e crescenti di risorse pubbliche;
- disincentivare la ricerca, all'interno dei processi produttivi, dei possibili cambiamenti nei settori che producono inquinamento.

E' importante, quindi, attuare politiche in grado di orientare il sistema produttivo e quello degli insediamenti civili verso la dimensione economica del problema del disinquinamento, rendendo espliciti i costi diretti ed indiretti della riduzione dell'inquinamento, addebitando il costo a chi può operare per la riduzione dell'inquinamento.

Uno degli strumenti più efficaci nel campo della tutela delle risorse idriche è costituito dal "Piano Regionale per il Risanamento delle Acque" (P.R.R.A.), approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 962 del 1 Settembre 1989.

Il P.R.R.A. definisce le misure da adottare al fine di rendere minima la produzione e la immissione di inquinanti nell'ambiente.

In particolare, prende in esame l'intera rete idrografica naturale ed artificiale, i laghi ed i serbatoi, le acque di transizione, la laguna, le acque costiere, il serbatoio costituito dalle falde acquifere sotterranee, e le interconnessioni esistenti tra detti corpi idrici.

L'obiettivo del P.R.R.A. è quello del risanamento della risorsa idrica, che consideri gli usi propri di ogni corpo idrico, dato che il grado di disinquinamento deve essere commisurato all'effettivo impatto sull'ambiente e all'uso dei corpi idrici ricettori.

Le strategie individuate per ottenere un grado di protezione ottimale dell'ambiente idrico sono:

- "suddivisione del territorio regionale in zone omogenee caratterizzate da diversi indici di protezione dall'inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici, del loro uso, e delle caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed insediative del territorio";
- "diversificazione dei gradi di trattamento in funzione della potenzialità dell'impianto e dell'ubicazione dello scarico".

Per quanto riguarda la definizione delle zone omogenee, sono state individuate cinque fasce territoriali, in ordine decrescente di rilevanza dal punto di vista della vulnerabilità e quindi della protezione:

- fascia di ricarica degli acquiferi;
- fascia costiera;
- fascia di pianura ad elevata densità insediativa;
- fascia di pianura a bassa densità insediativa;



- fascia montana e pedemontana.

Inoltre, sono state considerate le principali modalità di utilizzo della risorsa idrica: uso potabile, uso irriguo, destinazione alla vita acquatica.

Il P.R.R.A. contiene anche indicazioni di tipo infrastrutturale, individuando la migliore localizzazione degli impianti di depurazione, in funzione dell'esigenza di protezione delle acque nell'ambito dei diversi bacini individuati.

Dal punto di vista amministrativo, il P.R.R.A. individua 33 "ambiti territoriali ottimali", all'interno dei quali "dovranno essere costituiti organismi tecnico amministrativi, con il compito della gestione, della manutenzione e dell'aggiornamento delle reti fondiarie e degli impianti di depurazione, e del coordinamento della costruzione delle opere relative".

### **2.1.5 Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.) e la difesa delle risorse idropotabili**

Tra gli strumenti di pianificazione in materia di protezione delle acque dall'inquinamento, il P.R.G.A. rappresenta un valido strumento che ha come obiettivo la tutela delle fonti di approvvigionamento a scopo idropotabile.

E' stata condotta, infatti, l'analisi dello stato di fatto delle strutture acquedottistiche e delle fonti di attingimento, determinando i fabbisogni ed individuando le risorse disponibili, in riferimento alla L.R. 28/03/1989, n° 8.

Gli obiettivi di tale piano sono:

- proporre un bilancio razionale tra gli utilizzi delle risorse, privilegiando quello idropotabile;
- garantire lo sviluppo urbanistico ed economico regionale e nel contempo soddisfare gli standard qualitativi e quantitativi della domanda;
- migliorare la qualità delle risorse, anche mediante una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Le acque di falda sono la risorsa prioritaria e più pregiata per l'uso potabile. L'obiettivo è quello di mantenere e razionalizzare anche le prese da acque superficiali, nel momento in cui queste garantiscono qualità e quantità abbondanti della risorsa.

E' importante rilevare che le indicazioni congiunte del P.R.R.A. e del P.R.G.A. permettono di organizzare un sistema di misure volte alla tutela delle aree più pregiate e a più alto rischio dal punto di vista delle risorse idriche, imponendo limiti di sviluppo per insediamenti potenzialmente inquinanti, così come prescrizioni e vincoli per: scarichi industriali, urbani ed agricoli, provenienti da insediamenti esistenti; escavazione nuovi fossi.

#### **2.1.5.1 L'AZIONE DELLA BONIFICA E L'USO DELLE RISORSE IRRIGUE**

Un aspetto importante da considerare nella gestione e nella programmazione degli interventi nella rete idrografica veneta, è rappresentato dall'azione della bonifica e dall'uso delle risorse irrigue.

La rilevanza di questo settore è determinata dal fatto che buona parte del territorio pianeggiante





regionale (circa il 20%) è costituito da terreni localizzati ad una quota uguale o inferiore rispetto al livello del mare, in cui le acque della rete idrografica giungono al loro recapito finale mediante sollevamento meccanico.

La Regione Veneto, nell'ambito delle competenze trasferite dallo Stato con il D.P.R. 15/01/1972 n. 11, art. 11, lettera h e il D.P.R. 24/06/1977 artt. 66, 1° comma e 73 (in merito alle nuove esigenze della realtà sociale ed economica), ha emanato alcuni provvedimenti legislativi e amministrativi con l'obiettivo di:

- salvaguardare, mantenere e ammodernare il patrimonio di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la sicurezza del territorio e il regolare deflusso delle acque;
- tutelare le risorse naturali, assicurare nuove disponibilità idriche per la loro razionale utilizzazione a scopo irriguo e prevenire l'inquinamento delle acque.

Infatti, i fenomeni di crescita economica ed intensa urbanizzazione hanno creato, nell'uso delle risorse naturali da parte dei vari settori produttivi e civili, gravi conflittualità che richiedono una attenta programmazione nell'uso multiplo delle risorse naturali.

Con la L.R. 13/01/1976 n. 3, la Regione Veneto ha esteso la classificazione di bonifica a tutta la pianura veneta, delimitando nuovi e più estesi comprensori, costituendo un numero più limitato di Consorzi di Bonifica, con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi.

Tra i compiti dei Consorzi di Bonifica vi sono:

- conservare il patrimonio delle opere pubbliche di bonifica che si è costituito nel tempo e che consente la difesa idraulica del territorio veneto;
- formulare proposte sull'utilizzo economico del territorio affinché sia controbilanciato il costo della sottrazione di suoli all'agricoltura;
- salvaguardare l'assetto dei suoli agricoli, specialmente quelli che permettono coltivazioni pregiate;
- verificare l'impatto di nuovi insediamenti urbani e produttivi, nel rispetto degli esistenti equilibri idraulici, irrigui e dei problemi di inquinamento.

Inoltre, i Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 3 del 1976, devono partecipare all'elaborazione degli strumenti urbanistici e territoriali.

L'art.15 della stessa legge, inoltre, attribuisce loro la competenza di predisporre il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti e le proposte dei piani zonali di sviluppo agricolo (L.R. 21/1975).

I contenuti del P.G.B.T.T.R. sono:

- la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive delle trasformazioni fondiario – agrarie;
- l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica necessarie alla tutela e valorizzazione



rurale;

- la priorità di esecuzione delle suddette opere;
- i vincoli di difesa dell'ambiente da proporre agli organi statali e regionali;
- i vincoli della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

I Consorzi di Bonifica hanno competenza su tutta la rete idrografica minore nella quale più evidenti sono i segni del paesaggio agrario, come corsi d'acqua, manufatti idraulici, filari alberati, siepi campestri, strade rurali.

### **2.1.6 Normativa di Attuazione**

Gli aspetti normativi del P.T.R.C. costituiscono il riferimento principale per capire come le analisi condotte nelle fasi di studio si traducano in direttive nei confronti dei soggetti della pianificazione subordinata. In prescrizioni e vincoli per gli strumenti di pianificazione subordinati.

In particolare, sono di seguito individuati gli articoli inerenti il sistema ambientale che trattano i temi della difesa del suolo e della gestione della rete idrografica e delle risorse idropotabili.

#### **2.1.6.1 ART. 7 "DIRETTIVE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO"**

Sintesi per punti dei contenuti dell'articolo 7:

concetto di difesa attiva, a monte del dissesto;

concetto di difesa passiva, a valle del dissesto;

direttive per le Province e obbligo di individuazione delle aree instabili e molto instabili;

direttive per i Comuni di adeguamento alle disposizioni e alle delimitazioni effettuate dalla Provincia delle aree instabili e molto instabili.

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 N. 3267, individuate negli elaborati di progetto nn. 1 e 10, al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti territoriali ed urbanistici prevedono destinazioni d'uso del suolo e ogni altro provvedimento volto a ridurre il rischio e i danni agli insediamenti derivanti dal dissesto.

A monte del dissesto, la difesa "attiva", si attua garantendo destinazioni del suolo funzionali a un programma organico di difesa del suolo e predisponendo interventi finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento delle piene, aree di rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione idraulico – forestale, cura e manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazione dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione ambientale) e stabilendo, nelle diverse aree, i limiti entro i quali l'intervento dell'uomo deve essere contenuto per non produrre danni irreversibili.

A valle del dissesto, la difesa "passiva" va gestita impedendo lo sviluppo di nuovi insediamenti, di impianti e di opere pubbliche nelle aree in cui il rischio è maggiore e più difficilmente eliminabile.



#### **1.1.1.1.1 DIRETTIVE PER LE PROVINCE**

Le Province provvedono a delimitare:

- aree molto instabili.

In tali aree, per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche, ogni intervento di trasformazione può causare eventi di pericolo o danni irreparabili. È vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve quelle inerenti il consolidamento e la difesa del suolo e del sottosuolo. Gli edifici e le infrastrutture esistenti dovranno essere dotati di idonee difese atte a prevenire i danni conseguenti alla loro localizzazione. Negli insediamenti posti nelle vicinanze di tali aree che possono essere interessati da eventi di pericolo, sono attuati interventi cautelativi ai sensi del Titolo III della L.R. 27/11/1984, n. 58.

- Aree instabili.

In tali aree qualsiasi alterazione dell'assetto attuale, dati gli aspetti vegetazionali e le condizioni geotecniche e geomeccaniche scadenti, può essere causa di pericolo o danno. In tali aree i P.T.P. prevedono le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse. Nei P.T.P. sono indicati i modi di utilizzo delle aree, con riferimento anche agli aspetti culturali. Sono indicate anche le principali opere di consolidamento e di prevenzione dai dissesti.

#### **1.1.1.1.2 DIRETTIVE PER I COMUNI**

Le previsioni urbanistiche e la localizzazione delle opere di competenza dei Comuni devono essere individuate in zone diverse da quelle definite nei precedenti punti a) e b).

I progetti di opere e manufatti che insistono in tali aree devono essere accompagnati da una relazione tecnica che metta in luce le misure adottate per prevenire ogni pericolo o danno e autorizzati, per quanto di competenza, dall'Ufficio del Genio Civile.

In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o revisione degli esistenti, i Comuni dovranno adeguarsi alle disposizioni e alle delimitazioni effettuate dalla Provincia delle aree di cui ai precedenti punti. Solo alla luce di più dettagliate perizie tecniche, geotecniche ed idrogeologiche, i Comuni potranno prevedere modificazioni di dette aree delimitate dalle Province e introdurre ulteriori specificazioni regolamentari.

In assenza degli adempimenti provinciali, i Comuni in sede di formazione o revisione dei P.R.G., provvederanno ad individuare le zone dove la presenza di situazioni di rischio determina divieti o condizionamenti all'edificazione, secondo i criteri e le indicazioni derivanti dalle indagini geologiche previste dalla Deliberazione di G.R. n. 2705 del 24/05/1983, stabilendo tali divieti e condizionamenti.

Di conseguenza i Comuni provvederanno a stabilire le limitazioni delle opere realizzabili nelle aree per le quali le condizioni di fatto esistenti e i risultati di studi preliminari configurano situazioni di instabilità.

#### **2.1.6.2 ART. 10 "DIRETTIVE PER LA ZONE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO"**

Sintesi per punti dei contenuti dell'articolo 10:

- definizione di zone esondabili;



- obbligatorietà di recepire le indicazioni dei P.G.B.T.T.R. in sede di formazione e revisione di P.T.P. e P.R.G.C.

Le zone definite esondabili dal P.T.R.C. sono identificate nella TAV. 1 di progetto "Difesa del suolo e degli insediamenti", e sono caratterizzate dalla presenza di sistemi di bonifica a scolo meccanico che assicurano lo scolo delle acque.

Nelle zone esondabili, i P.T.P. e gli strumenti urbanistici devono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizio, misure di prevenzione previa individuazione dei siti più esposti ad esondazione e di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza.

A tal fine devono essere tenute in considerazione le indicazioni dei P.G.B.T.T.R. e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica. Deve essere pure richiesto, ove questo sia necessario, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po, nonché degli altri uffici competenti ai sensi della L. 18/05/1989, n. 183.

#### **2.1.6.3 ART. 12 "DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LE AREE AD ELEVATA VULNERABILITÀ AMBIENTALE PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE"**

Sintesi per punti dei contenuti dell'articolo 12:

- definizione di zone omogenee di protezione;
- definizione di ambiti territoriali ottimali;
- individuazione delle aree a più elevata vulnerabilità ambientale;

Il Piano di settore "Piano Regionale di Risanamento delle acque" (P.R.R.A.) suddivide il territorio regionale in:

- "zone omogenee di protezione", dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche idrografiche, geologiche, morfologiche e insediative;
- "ambiti territoriali ottimali" zone all'interno delle quali i servizi di fognatura e di depurazione sono programmati e gestiti da un unico ente di gestione.

Il P.R.R.A. pone i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica, facendo riferimento alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle "zone omogenee di protezione", alla potenzialità dell'impianto di depurazione e alle caratteristiche e all'uso del corpo idrico ricettore.

Il P.R.R.A. detta prescrizioni per quel che riguarda:

- il trattamento delle acque reflue civili ed industriali;
- il conferimento delle acque trattate ai diversi corpi idrici ricettori;
- lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e in corpi idrici con particolari caratteristiche;
- gli scarichi a mare.



Nelle aree a più elevata vulnerabilità ambientale, quali: la “fascia di ricarica degli acquiferi” compresa tra i rilievi delimitanti a sud l’area montana e la fascia delle risorgive, l’area tributaria della Laguna di Venezia, la fascia costiera, è vietato l’insediamento di nuove aree produttive, dell’artigianato produttivo, di allevamenti zootecnici con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo o uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell’area.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell’impianto di depurazione e pretrattamento.

Nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l’allacciamento. A tal fine essi si avvalgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell’art. 5, comma 1, punto 4 della L.R. 33 del 16/04/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, e predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.

Ove l’allacciamento non fosse possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 27/06/1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, la rilocalizzazione degli impianti esistenti.

Nella “fascia di ricarica degli acquiferi” è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

Nell’area tributaria della Laguna di Venezia e nella fascia costiera, qualora in relazione alla qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, questo potrà avvenire solo mediante subirrigazione.

#### **2.1.6.4 ART. 13 “DIRETTIVE PER LA TUTELA E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDROPOTABILI”**

Sintesi per punti dei contenuti dell’articolo 13:

- P.R.G.A: definizione di criteri e modalità per la razionalizzazione e l’ottimizzazione della risorsa idrica;
- priorità dell’uso idropotabile;
- garanzia di una portata minima residua per i corsi d’acqua in particolari zone.

Il piano di Settore “Piano Regolatore Generale degli Acquedotti” (P.R.G.A.) definisce i criteri e le modalità per la razionalizzazione e l’ottimizzazione della rete idrica esistente, formulando ipotesi di raccordo tra le varie utilizzazioni delle risorse idriche di cui viene privilegiato l’uso idropotabile.

Il P.R.G.A. dovrà contenere un elaborato in cui sia previsto il completamento del censimento dei pozzi, sorgenti ed altre acque pubbliche, di cui la Regione richiederà l’iscrizione agli appositi elenchi.



In sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, i Comuni al fine di coordinare le previsioni dei nuovi insediamenti, sia residenziali che produttivi, debbono quantificare il prevedibile fabbisogno idrico e verificare le modalità attraverso le quali si intende soddisfarle, verificandone le compatibilità con le previsioni di P.R.G.A.

I Comuni con riferimento alle fonti di approvvigionamento individuate dal P.R.G.A. predispongono adeguate misure di tutela, verificando che gli insediamenti residenziali e produttivi potenzialmente inquinanti, siano dotati di adeguati sistemi di depurazione e trattamento.

Gli stessi Comuni devono provvedere a recepire le indicazioni relative alle zone di tutela di cui al D.P.R. 236 del 24/05/1988 per la protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa ad uso pubblico: tali zone devono misurare almeno 200 metri di raggio.

Per l'utilizzo delle risorse idriche ad uso potabile, nelle aree montane o di interesse naturalistico e paesaggistico di livello regionale e nelle aree a parco, deve essere garantita ai corsi d'acqua una portata minima residua tale da garantire il mantenimento dell'ecosistema fluviale e ripariale.

#### **2.1.6.5 ART. 18 "DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI DIFESA DEL SUOLO, DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE"**

Sintesi per punti dei contenuti dell'articolo 18:

- tutela dei valori paesaggistici ed ambientali connessi all'assetto idrografico esistente;
- obiettivi del P.G.B.T.T.R.;
- conservazione dei caratteri di naturalità della rete idrografica nella esecuzione degli interventi.

Nel rispetto della sicurezza idraulica e della salvaguardia da eventi alluvionali, deve essere attribuito particolare rilievo alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali connessi con l'assetto idrografico esistente.

L'azione della Regione nel settore della sistemazione idraulica, della difesa del suolo, della bonifica e dell'irrigazione, si esplica con le modalità previste dalla L. 18/05/1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

In particolare, la Regione partecipa alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale per il Po, l'Adige, e per l'Alto Adriatico, ricerca l'intesa con le regioni limitrofe e costituisce le Autorità di Bacino di carattere interregionale, nonché attivando le disposizioni per i quattro bacini di livello regionale: tra Piave e Livenza, del fiume Sile, della Gronda Lagunare e del Garzone.

Il Piano di settore P.G.B.T.T.R. deve perseguire i seguenti obiettivi di carattere complementare:

- l'ottimale organizzazione delle aree soggette a bonifica;
- la gestione delle risorse idriche ai fini della produzione agricola e della protezione qualitativa delle acque;
- la tutela e valorizzazione del territorio agricolo.

I Consorzi di Bonifica, in sede di stesura dei P.T.P. e dei P.R.G.C., formulano ai sensi della L.R. 8/01/1991, n.1, indicazioni riguardo a:

- organizzazione idraulica del territorio;



- gestione delle risorse idriche e protezione delle acque dall'inquinamento;
- tutela e valorizzazione del territorio rurale.

In sede di esecuzione di tali interventi, vanno conservati i caratteri di naturalità della rete idrografica, utilizzando di preferenza le tecniche di bioingegneria idraulica e forestale, adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici.

### **2.1.7 Vincoli da P.T.R.C.**

Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica.

Tra i diversi ambiti che sono stati individuati nel territorio regionale, quelli che ricadono all'interno del limite dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" sono:

#### **2.1.7.1 AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI RISERVE ARCHEOLOGICHE DI INTERESSE REGIONALE:**

Altino;

Le Motte (per una parte ricadente all'interno del Comune di Castello di Godego, Prov. TV);

Le Mure.

Per tali ambiti, sono previste le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dall'art.27 delle N.d.A., in cui alla lettera "D" ove si sostiene che: "Sono fatte salve le specifiche prescrizioni relative all'esercizio delle attività istituzionali di Enti, Aziende, Società che svolgono attività di ricerca e di erogazione di servizi a rete di interesse pubblico derivanti dall'applicazione di speciali norme di legge. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 16 aprile 1985, n. 33, i parchi e le riserve archeologiche sono considerate zone ad alta sensibilità ambientale ai sensi dell'art.51 delle presenti norme."

I tre siti sopraccitati fanno parte di una specifica normativa di tutela in cui, al punto 18 si sostiene: "Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere di soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati."

### **2.1.8 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali e regionali:**

Settore Alpino e Prealpino

Bosco del Cansiglio (per una parte ricadente nei Comuni di Fregona e Vittorio Veneto, Provincia di Treviso)

Settore Planiziale

Fiume Sile (Parco Naturale Regionale istituito con L.R. 28.1.1991, n. 8)

Settore Costiero



#### Laguna di Carole (Valle Vecchia)

Per tali ambiti, sono previste le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dall'art. 33 delle N.d.A., in cui si descrivono i criteri di riferimento nella definizione del perimetro del Parco e nella progettazione del Piano Ambientale.

Inoltre, si sostiene che in ogni singolo ambito sono applicate le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII della normativa di P.T.R.C.

I siti del Bosco del Cansiglio e della Laguna di Carole (Valle Vecchia) fanno parte di tale specifica normativa di tutela in cui, al punto 18 si sostiene: "Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere di soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati."

Per quanto riguarda il Fiume Sile, sono vigenti le disposizioni della L.R. 28.1.1991 n. 8 "Norme per l'istituzione del parco Naturale Regionale del Fiume Sile".

#### Ambito per l'istituzione del parco naturale regionale ed area di tutela paesaggistica regionale Laguna di Venezia (limite del Piano di Area adottato con D.G.R. n. 7529 del 23.12.1991)

Per tale ambito, sono previste le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dall'art. 33 delle N.d.A. In particolare si prevede per questa area la redazione di appositi "Piani di Area" con specifica considerazione dei valori paesistico – ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986 n. 9.

L'articolo prevede che "fino all'adozione del Piano di Area è vietata la modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Nelle Norme Specifiche di Tutela, per quanto riguarda la Laguna di Venezia si rimanda al Piano di Area adottato con D.G.R. n. 7529 del 23.12.1991

#### Ambito di tutela paesaggistica regionale Massiccio del Grappa.

Per tale ambito, sono previste le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dall'art. 33 delle N.d.A. In particolare si prevede la redazione di appositi "Piani di Area" con specifica considerazione dei valori paesistico – ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986 n. 9.

L'articolo prevede che "fino all'adozione del Piano di Area è vietata la modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Nelle Norme Specifiche di Tutela, l'area di tutela paesaggistica del Massiccio del Grappa è regolamentata dal relativo Piano di Area adottato con D.G.R. n. 7092 del 23.12.1986.





Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale.

Settore alpino e prealpino

Monte Cesen (parte ricadente nei Comuni di Vas, Miane, Segusino e Valdobbiadene, Provincia di Treviso);

Monte Faverghera (parte ricadente nei Comuni di Cison di Valmarino, Revine Lago e Vittorio Veneto, Provincia di Treviso).

Settore planiziale

Medio corso del Piave;

Ambito fluviale del Livenza;

Ambito fluviale del Reghena e Lemene.

Settore costiero

Laguna del Morto

Per tali ambiti, sono previste le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dall'art. 34 delle N.d.A., in cui si prevede che per ciascuna delle sopraccitate aree di tutela paesaggistica sia redatto un Piano Ambientale, approvato dal Consiglio Regionale che determina:

le aree che dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e relativi termini temporali;

i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature, alla circolazione e alla navigazione a motore;

Inoltre a tali aree si applicano le norme specifiche di tutela, che prevedono, al punto 18, per tutte le aree sopraccitate, ad esclusione dell'ambito fluviale del Reghena e del Lemene: "Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere di soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati."

Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali.

Settore planiziale

Bosco di Gaiarine;

Palù del Quartier del Piave;

Bosco di Cavalier;



Bosco di Cessalto;

Bosco di Lison;

Fontane Bianche di Lancenigo;

Settore costiero

Laguna di Carole, Valle Altanea e Pineta di Bibione.

Per tali ambiti, sono previste le direttive, prescrizioni e vincoli previsti dall'art. 35 delle N.d.A. Tali aree, dato il loro modesto ambito o la loro minore importanza, possono essere gestite in sede locale dal Comune, da un Consorzio di Comuni o da una Comunità Montana. La loro attuazione avviene tramite il Piano Generale di Sviluppo, con rilevanza ambientale, quando l'area interessi il territorio di una Comunità Montana, ovvero tramite il Piano Regolatore Generale, anche Intercomunale, con rilevanza ambientale, negli altri casi. Per la loro gestione si applicano le Norme specifiche di tutela descritte al Titolo VII del P.T.R.C.

Per quanto riguarda le sopraccitate aree di tutela paesaggistica ricadenti nel settore planiziale, ad eccezione del Bosco di Gaiarine, le norme specifiche di tutela prevedono al punto 18: "Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere di soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati."

Nelle zone archeologiche interessate dal rinvenimento dei reperti archeologici rientranti nella Laguna di Carole, Valle Altanea e Pineta di Bilione, gli interventi che prevedono l'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni fondiarie e movimenti di terra consentiti ai sensi del punto 18 delle Norme specifiche di tutela, si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.

## **2.2 PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA (PIANO DIRETTORE)**

Il Piano Direttore costituisce il documento di riferimento per la programmazione delle opere di disinquinamento, campo di competenza della Regione Veneto, previsto dalla LR nr 17 del 27 febbraio 1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuita ai sensi della legge 798/84 – Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".

È stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento nr. 255 del 1991.

Esso deriva da un aggiornamento del precedente Piano Direttore, in base all'Ordinanza del Ministro dell'Ambiente dell'Ottobre 1996, con lo scopo di perfezionare il quadro delle



conoscenza sui carichi inquinanti generati sul bacino e veicolati in laguna attraverso la rete idrica superficiale, di aggiornare strategie ed azioni per conseguire con gradualità operativa gli obiettivi di qualità per le acque della laguna e per i corsi d'acqua in essa sversanti, ed individuare un programma di interventi prioritari per il disinquinamento.

Per quanto riguarda i rapporti con gli atti di pianificazione e programmazione, il Piano Direttore si inquadra nel "Programma Regionale di Sviluppo" (1988-1990); ha l'efficacia propria di un Piano di Area rispetto agli altri piani comunali e regionali, in particolare esso integra il PALAV sotto il profilo del disinquinamento dei territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

Il Piano Direttore si correla inoltre con il "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (PRRA) redatto ai sensi della L319/76 e approvato nel 1989, del quale conferma e precisa con maggior dettaglio gli orientamenti in materia di costruzione e gestione dei sistemi fognari nell'area lagunare.

Il Piano Direttore può essere inteso come una prima parte del più ampio "Piano di Bacino" che dovrà essere predisposto dall'Autorità di Bacino regionale lagunare in attuazione della L183/1989 e della L253/1990; tale piano dovrà riguardare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione del patrimonio idrico, senza distinzioni di competenze, e costituirà strumento vincolante per tutte le amministrazioni, avendo per legge valenza di Piano Territoriale.

Focalizza l'attenzione sulle sorgenti inquinanti del Bacino Scolante e prevede la riduzione dei carichi da esse originati (approccio multidisciplinare e sistemico) in modo da raggiungere due obiettivi qualitativamente espressi e riassumibili, nell'intento di assicurare alla laguna caratteristiche di ecosistema di transizione in stato mesotrofico stabile, con una rete trofica non compromessa da fenomeni di ecotossicità. In altre parole si prevede di disinquinare progressivamente le acque scaricate nella laguna a livelli che alla fine consentiranno di sostenere una considerevole produttività primaria e secondaria (mesotrofica) senza correre il pericolo che si possano generare condizioni di ipossia ed anossia generalizzate ed estese che possano compromettere tali condizioni in annate successive (stabilità).

L'approccio adottato considera, infatti, la Laguna e il Bacino Scolante come un sistema aperto, costituito da un insieme di componenti ambientali fisiche, biologiche ed antropiche correlate ed integrate tra loro.

Nella Sezione B del Piano si illustra lo stato di fatto ambientale del Bacino Scolante inteso come assetto ambientale e come descrizione delle fonti di inquinamento (microinquinanti di origine industriale) e dei relativi carichi inquinanti prodotti.

Oltre ai territori dei bacini idrografici tributari dei corsi d'acqua superficiali sfocianti in laguna (già individuati nel Piano Direttore del '91 e indicati come "Bacino Scolante Convenzionale") rientrano anche le zone di origine delle acque di risorgiva che alimentano i corsi d'acqua più settentrionali. Il territorio del Bacino Scolante convenzionale si estende per una superficie di circa 1.850 km<sup>2</sup>; il volume d'acqua medio annuo recapitato in laguna è approssimativamente di 1.000.000.000m<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda la gestione della rete fognaria del Bacino Scolante, è stato rilevato lo stato di consistenza, emettendo un giudizio di efficienza ed affidabilità espresso per ambiti.



Per ciascuno dei comuni è stato possibile determinare l'obiettivo cui tendere in termini di percentuale di popolazione residente allacciata alla fognatura.

Le riflessioni circa i carichi inquinanti (civili, industriali, carico urbano diffuso, carichi agricoli, carichi zootecnici, carichi da aeriformi) originati nel Bacino si articolano attraverso il riconoscimento del tipo di carico (potenziale, generato, residuo, scaricato) e delle relative azioni per ridurre l'apporto con interventi di prevenzione e/o di riduzione.

Tale analisi è svolta per 9 "aree omogenee" (8 in terraferma e 1 comprendente Venezia insulare e la penisola del Cavallino); ciascuna area è costituita da un'aggregazione di sottobacini idrografici elementari accorpati.

Il Piano individua degli obiettivi prioritari come:

l'abbattimento dei carichi di nutrienti sversati in Laguna per assicurare stabilmente le caratteristiche di mesotrofia tipiche;

il raggiungimento per i microinquinanti di concentrazioni nelle componenti della rete trofica inferiori ai valori limite che ne consentono il consumo umano.

A completamento di tali obiettivi vanno considerati anche quelli connessi con le problematiche della bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, del dragaggio dei canali e dei rii, della pesca e dell'acquacoltura.

Tali obiettivi vengono attuati tramite interventi organizzati dalle Linee Guida e dalle Strategie Operative di seguito riportate:

assunzione di obiettivi realistici di riduzione di carichi per ogni settore (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico) estendendo alcune azioni anche alle aree di ricarica delle falde esterne al bacino;

consolidamento dei risultati ottenuti nell'abbattimento dei carichi nutrienti e microinquinanti;

potenziamento della capacità autodepurativa della rete idrica per l'abbattimento dei carichi residui;

realizzazione di sistemi di protezione della laguna (Progetto Integrato Fusina e fasce di protezione lungo la gronda lagunare);

monitoraggio per verificare l'effettiva efficacia delle azioni intraprese.

I comuni ricadenti nell'A.T.O. "Veneto Orientale" coinvolti nel Piano Direttore sono:

COMUNE	PROVINCIA
Fossalta di Piave	VE
Jesolo	VE
Marcon	VE
Meolo	VE
Musile di Piave	VE
Quarto d'Altino	VE



Altivole	TV
Asolo	TV
Breda di Piave	TV
Casale sul Sile	TV
Caerano San Marco	TV
Castel di Godego	TV
Castelfranco Veneto	TV
Cornuda	TV
Maser	TV
Monastier di Treviso	TV
Monfumo	TV
Riese Pio X	TV
Roncade	TV
S.Biagio di Callalta	TV
Zenson di Piave	TV

Le principali Linee Guida di settore indirizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano possono essere così sintetizzate:

per i settori Civile e Urbano Diffuso:

prevenzione in termini di predisposizione di normative riguardanti la permeabilità dei suoli e l'allacciabilità alle fognature e di predisposizione di manuali di progettazione ottimizzata dei sistemi di drenaggio e di riorganizzazione dei processi depurativi;

prevenzione attraverso l'incentivazione alla riduzione dei consumi idropotabili finalizzata ad un miglioramento dell'efficienza degli impianti di depurazione;

riduzione: attuazione di interventi mirati al completamento dei sistemi fognari e di vasche di pioggia sull'intero territorio del Bacino con lo scopo di ridurre sempre più lo scarico diretto;

riduzione: attuazione di interventi mirati al miglioramento degli impianti di depurazione;

attuazione di interventi integrati a Fusina.

Per il settore Industriale:

prevenzione in termini di predisposizione di manuali di progettazione;

riduzione: applicazione delle migliori tecnologie di produzione e di trattamento dei reflui industriali;

riduzione: attuazione del progetto di riuso degli effluenti industriali di Porto Marghera.



Per il settore Agricolo-Zootecnico:

prevenzione attraverso la predisposizione di normative volte al risparmio idrico, al recupero dei rifiuti in agricoltura (fanghi di depurazione), al miglioramento qualitativo delle acque di risorgiva;

prevenzione in agricoltura attraverso l'incentivazione all'adozione di colture meno esigenti in termini di fertilizzanti azotati;

prevenzione in agricoltura attraverso interventi riguardanti la gestione idraulica delle superfici agricole;

prevenzione in zootecnia attraverso interventi strutturali e di gestione dei reflui zootecnici;

interventi di modifica degli impianti di depurazione per riuso delle acque depurate a fini irrigui e volti a ridurre il carico residuo, il consumo idrico e ad assicurare le condizioni di deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;

realizzazione di processi integrati di rigenerazione del territorio del Bacino miranti al recupero del valore economico della frazione liquida e di quella solida dei reflui urbani e di quelli zootecnici attraverso lo sfruttamento delle possibili sinergie tra tipi diversi e complementari di rifiuti.

Per il settore Territorio: gli interventi hanno lo scopo di abbattere l'inquinamento di ogni provenienza che raggiunge la rete scolante minore e principale. Consistono in:

interventi di ricalibrazione dell'alveo e realizzazione di manufatti idraulici aventi l'obiettivo di aumentare i tempi di residenza delle acque nel sistema drenante;

interventi di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e reti di bonifica volti a ridurre il carico residuo in uscita dai depuratori;

interventi di realizzazione di aree umide di fitodepurazione estuarina quali elemento ultimo del processo a cascata di riduzione del carico residuo proveniente dai sottobacini fluviali.

### **2.3 PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. PIANO AMBIENTALE**

Il Piano ambientale è stato approvato con Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8.

Data la completa ricomprensione dell'area interessata dal Piano ambientale nel perimetro territoriale dell'A.T.O. "Veneto Orientale", è stato dato adeguato spazio nella rappresentazione cartografica.

Sono undici le tavole dedicate:

limite del piano ambientale,

azzonamento Morgano,

azzonamento Quinto di Treviso,

azzonamento Treviso,

azzonamento Casier,



azzonamento Casale sul Sile,  
azzonamento Quarto d'Altino,  
azzonamento Portegradi,  
ambiti paesaggistici del parco ed elementi puntuali esterni – Ovest,  
ambiti paesaggistici del parco ed elementi puntuali esterni – Est.  
Ad esse si rinvia per un esame delle singole realtà comunali interessate.

## **2.4 IL PIANO DI AREA DELLA LAGUNA E DELL'AREA VENEZIANA (P.A.L.A.V.)**

Il P.A.L.A.V., (redatto nel 1986, è stato adottato con delibera Giunta Regionale del 23 dicembre 1986 n. 7091; l'approvazione del Consiglio Regionale (delibera n. 70) è del 9 novembre 1995 E' stato approvato in variante con D.C.R. 70 del 21.10.99) interessa tre province e 16 comuni, ed è un Piano territoriale con valenza paesistica, secondo quanto previsto dalla Legge statale 8.8.1985 n. 431.

Esso introduce una pianificazione unitaria della Laguna Veneta, classificando e regolamentando tutti quegli elementi morfologici che la compongono: velme, barene, canneti, valli da pesca, peschiere, dossi e motte; descrive, classifica e salvaguarda i corsi d'acqua che sversano in laguna, con attenzione particolare alle aree di interesse paesistico ambientale prospicienti; cataloga gli elementi naturalistici importanti quali le dune consolidate, i residui boschivi, le cave senili, le pinete litoranee ed i boschi planiziali e termofili. Individua inoltre i manufatti di particolare pregio storico-ambientale: opere di archeologia industriale, fortificazioni, manufatti idraulici, casoni di valle, ville storiche, parchi e giardini oltre a delimitare le zone di interesse archeologico.

Per i diversi sistemi e/o tematismi, il P.A.L.A.V. dà delle direttive, al fine dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione degli Enti Locali.

Il P.A.L.A.V. nel contesto dei processi di pianificazione si colloca, come il P.T.R.C. di cui è parte, al centro di un processo di pianificazione che deve necessariamente conoscere sviluppi ulteriori a livello regionale e a livello di pianificazione subordinata.

Per quanto concerne il livello regionale si può ipotizzare anzitutto il coinvolgimento di altre aree in successivi e coordinati piani di iniziativa regionale, fino a comprendere parti significative dell'area metropolitana.

Il Piano ritiene infine fondamentale la risposta che sarà data dalle amministrazioni Comunali, non solo per adeguarsi ai disposti del Piano di Area quando questo introduce elementi in contrasto con la pianificazione locale vigente, quanto piuttosto per contribuire ad approfondire i temi e gli obiettivi che il Piano di Area propone.

Emerge, per la vastità del compito, il Comune di Venezia su cui ricade tanta parte della responsabilità in ordine al governo delle aree, delle funzioni, dei sistemi urbanistici e ambientali di



rilevanza strategica. L'acquisizione di una politica attiva operante per la difesa dell'ambiente non esaurisce il processo di ricostruzione ambientale. Una scelta di pura conservazione dell'ecosistema preesistente, può valere solo se si devono salvaguardare elementi insostituibili di segmenti, o schegge genetiche, altrimenti destinati all'estinzione.

In un ambiente fortemente e densamente antropizzato il tentativo di vincolare un paesaggio-ecosistema naturale non ha alcuna possibilità di successo, dal momento che, anche per vie imprevedibili, l'alterazione antropica prende il sopravvento.

A fronte del costo e della rarità di interventi di questo tipo, in un ambiente storicamente antropizzato e intensamente vissuto, conviene scegliere una linea dove gli ecosistemi convivono con le attività umane.

L'indirizzo per la realizzazione di ecosistemi compatibili esalta inoltre le possibilità di una progettazione creativa del passaggio, utilizzando un complesso di ricerca multidisciplinare. Nel delineare le migliori soluzioni progettuali e le modalità di esecuzione in cantiere si è tenuto conto inoltre delle seguenti prescrizioni: "Sembra prudente, pertanto ai fini della tutela, considerare la laguna di Venezia come un unico grande complesso archeologico, come unico complesso viene considerato, del resto, anche da punto di vista ambientale, architettonico e artistico (da ciò scaturisce la raccomandazione, formulata dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, che, qualora debbano essere effettuati scavi di qualsiasi genere nel centro storico e nelle isole, o qualora si dovessero asportare fanghi dalla laguna e in qualunque altro caso sia prevista la modificazione dell'assetto attuale dell'ambiente lagunare, sia data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza stessa della data di inizio dei lavori, affinché questi ultimi possano essere seguiti da personale a ciò delegato"1).

I sistemi ambientali, che per la prima volta con determinazione e sufficiente approfondimento si affrontano nel P.A.L.A.V., vanno considerati di rilievo e interesse regionale.

Nel P.T.R.C. il sistema ambientale ha un grande rilievo, indipendentemente dalla sollecitazione introdotta dalla legge 431/85, la pianificazione regionale intende perseguire i suoi obiettivi di sviluppo, con modalità e comportamenti individuali e collettivi compatibili con il mantenimento di un sempre rinnovato equilibrio ambientale.

Il P.A.L.A.V. condivide e valorizza questa impostazione e si è proposto, a sua volta, di rendere compatibili fra loro i diversi sistemi settoriali di obiettivi, di stabilirne, ove indispensabile, la gerarchia, di valorizzare ogni risorsa in una prospettiva non di breve termine ma di equilibrio di lunga durata del sistema nel suo complesso.

"Il P.A.L.A.V., fin dalla sua formulazione del 1986,2 è il primo documento ufficiale e pubblico che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il "sistema ambientale" della laguna, dei litorali, dell'entroterra.

La filosofia della pianificazione regionale, fondata su basi già molto solide, ritiene siano maturi i tempi per un cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi rispetto alle risorse





ambientali.”.3

Il P.A.L.A.V. descrive i sistemi di area di interesse paesaggistico e ambientale e i vincoli ex legge 431/85.

Va sottolineata l'interpretazione più complessa che il Piano di Area assegna a queste aree che si configurano, nel loro insieme, come luoghi di particolare attenzione ai valori paesistici e ambientali.

E' opportuno dunque riunire più obiettivi in queste aree, previste lungo il bordo lagunare, lungo i principali corsi d'acqua ed in collegamento con ambiti di particolare interesse storico e ambientale, pur con la mediazione e l'interpretazione di un progetto comunale finalizzato alla valorizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale nonché per la fruizione naturalistica delle stesse.

Se il P.T.R.C. indicava la laguna di Venezia tra gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali (art.33), il P.A.L.A.V. costituisce punto di riferimento essenziale per la determinazione e la regolamentazione delle aree che saranno definite dalla legge istitutiva del Parco Naturale Regionale della Laguna di Venezia.

La variante al P.A.L.A.V., approvata nel 1999, è “volta a superare alcuni problemi ed incongruenze cartografiche e normative in sede di prima applicazione del Piano di Area, con particolare riguardo agli strumenti urbanistici comunali già approvati dalla Regione, nonché finalizzata a meglio specificare le attività consentite, fino all'adeguamento dei piani regolatori al piano di area;”

Le modifiche alle Norme tecniche di attuazione riguardano in particolare: le Isole della laguna (art.12); le Pinete litoranee (art.13); le Aree di interesse paesistico-ambientale (art.21); il Sistema dei Beni storico-culturali (titolo IV, artt. 32, 33, 36 e 55).

Il P.A.L.A.V., a proposito della tutela delle risorse idriche, sottolinea il deficit di informazioni relative alla descrizione e all'interpretazione dei fenomeni come pure la mancanza di un sistema efficiente ed integrato di monitoraggio. La tutela dall'inquinamento delle acque di laguna di Venezia costituisce tema trattato in modo specifico dalla Legge 171/73 “Interventi per la salvaguardia di Venezia”, prima legge dello Stato in materia di risanamento delle acque e il “Piano Regionale di Risanamento delle Acque” (PRRA) redatto ai sensi della L.319/76 e approvato con PCR 962/89 è lo strumento fondamentale per la pianificazione e tutela delle risorse idriche.

## 2.5 IL PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA

Il Piano di Area del Massiccio del Grappa è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 7092 del 23 dicembre 1986 ed approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 del



15 giugno 1994.

Proietta determinazioni e norme sulla parte Nord-occidentale del territorio di competenza dell'A.T.O. "Veneto Orientale".

Si rinvia alla documentazione cartografica per la verifica territoriale delle determinazioni che gli competono.

## **2.6 IL PIANO DI AREA DELLE LAGUNE E DELL'AREA LITORALE DEL VENETO ORIENTALE (P.A.L.A.L.V.O.)**

Il Piano d'Area delle Lagune e dell'Area Litorale del Veneto Orientale (P.A.L.A.L.V.O.), adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n 4057 del 03.11.1998, è lo strumento di indirizzo urbanistico che la Regione Veneto ha elaborato in stretta sintonia con l'amministrazione comunale di S. Michele al Tagliamento e gli altri comuni compresi tra Tagliamento e Livenza.

Questo Piano nasce dall'obbligo per le Regioni di individuare le aree di "massima tutela paesaggistica" e di "interesse regionale" per le "rilevanti valenze ambientali e naturalistiche".

Esso si sovrappone e completa il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del 1992 che a sua volta già indicava le aree da tutelare secondo gli indirizzi dei vari P.R.G. comunali.

Il P.A.L.A.L.V.O. organizza puntualmente la "struttura insediativa con le indispensabili salvaguardie per luoghi e ambienti di pregio, finalizzate ad evitare progressive sottrazioni della risorsa naturale" così come è scritto nella Relazione Finale che presenta il Piano.

Da quasi quattro anni, quindi, le previsioni di questo strumento di pianificazione urbanistica e ambientale, hanno esteso il regime di salvaguardia su diversi territori comunali del Veneto Orientale e, in particolare, interessato una ragguardevole porzione del territorio comunale di Caorle, unico comune del PALALVO a ricadere nell'ambito dell'A.T.O..

Il Piano d'Area affronta la tematica dello sviluppo turistico del territorio litorale del Veneto Orientale con una vista d'insieme che coinvolge le diverse realtà comunali affacciate o comunque relazionate a questo braccio dell'Alto Adriatico.

Il P.A.L.A.L.V.O. individua ambiti di tutela paesaggistica e pone indicazioni progettuali tali da consentire, a un tempo, lo sviluppo economico e turistico del sito e la salvaguardia dello stesso, anche tramite l'arricchimento delle risorse ambientali fruibili, da realizzarsi con interventi di forestazione.

I contenuti del Piano sono articolati nei seguenti sistemi:

sistema delle aree di interesse naturalistico e ambientale;

sistema dei beni storico – culturali e per il governo dell'acqua;

luoghi dell'innovazione, della nuova identità urbana e degli spazi aperti;



sistema del benessere e dello sport;  
sistema relazionale e della visitazione;  
ambiti di tutela storico – naturalistici;  
interventi di recupero dell'ambiente lagunare e costiero.

L'indirizzo volto alla tutela e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, tramite politiche orientate a uno sviluppo integrato e sostenibile, è stato fatto proprio dal Comune di Caorle anche mediante la formale adesione alla "Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile", detta "Carta di Aalborg", avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.02.2001. L'adesione alla "Carta di Aalborg" impegna l'Amministrazione Comunale ad agire sul territorio secondo criteri che prioritariamente consentano la conservazione del capitale naturale, favoriscano il mantenimento delle biodiversità e garantiscano livelli qualitativi ottimali delle componenti ambientali fondamentali (aria, acqua e suolo).

Il processo di salvaguardia ambientale posto alla base della Carta di Aalborg è globale; tuttavia, l'azione a livello locale diviene fondamentale per garantire un'ideale soluzione ai problemi e un continuo monitoraggio sui programmi attivati e sui risultati ottenuti.

L'adesione formale alla "Carta di Aalborg" inoltre, impegna l'Amministrazione di Caorle ad attuare il processo di "Agenda 21 Locale" tramite iniziative concrete aventi linee di indirizzo idonee a garantire i presupposti della Carta medesima.

La Comunità Europea ha sottolineato il dovere alla salvaguardia degli ambiti di particolare pregio ambientale, individuando, nel Territorio di Caorle, due aree particolari:

la Valle Vecchia di Caorle, sottoposta a un duplice regime di protezione, essendo individuata sia come Zona di Protezione Speciale che come Sito di Interesse Comunitario (IT3250020);

la Laguna di Caorle, individuata come Sito di Interesse Comunitario.

Per quanto riguarda le tematiche afferenti in specifico il Piano dell'AATO non risultano essere presenti particolari disposizioni in normativa riguardanti impianti di depurazione o reti fognarie.

## 2.7 PIANO DI AREA DEL SANDONATESE

Adottato con DGR nr.2807 del 19/10/2001, il Piano di Area del Sandonatese si configura come strumento di pianificazione di livello territoriale regionale.

Esso viene ad inserirsi in un quadro di pianificazione territoriale già operante nell'area interessata; gli strumenti territoriali approvati dalla regione e riguardanti (in parte) l'area oggetto del piano sono il PTRC e il PALAV, mentre è in corso di approvazione il Piano di Area delle Lagune e dell'Area Litorale del Veneto Orientale (PALALVO) interessante una realtà territoriale finitima, in grado di dialogare e relazionarsi con l'area in questione.

Riguardo al PTRC, il Piano di Area del Sandonatese attua quanto disposto dall'art. 34 delle N.d.A. relativamente all'area (una porzione) di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale denominata "Medio corso del Piave".



Per tale ambito si prevede l'elaborazione di un progetto finalizzato a trasformare l'asta fluviale in elemento di unione tra le varie realtà afferenti, ipotizzando un sistema lineare verde di rinaturalizzazione e fruizione collettiva in grado di connettere le diverse zone urbane. Tale progetto si integra con quanto previsto dal Piano di Area del Medio Corso del Piave, la cui predisposizione è stata disposta dalla Giunta Regionale con DGR nr.CR21 del 3 marzo 1998.

Riguardo al PALAV (interessante il solo comune di Musile) i tematismi vengono ripresi ed estesi al comparto in modo che il piano si relazioni con gli altri strumenti territoriali regionali operanti in aree limitrofe (PALAV) o comunque connesse (PALALVO).

Il Piano di Area della Città del Piave, per il territorio di Musile di Piave, andrà a sostituirsi al PALAV, mentre per l'intero territorio interessato dal piano, esso si pone come strumento unico di programmazione sul territorio, superando incongruenze e difficoltà derivate a seguito dell'adozione del PTP di Venezia, che per l'area in esame, non fornisce particolari indicazioni progettuali.

La città del Piave è formata dall'unità geografica dei comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e san Donà di Piave, comuni tutti ricadenti anche all'interno dell'A.T.O..

Le quattro amministrazioni comunali hanno avviato, nel corso del 1999 un processo per giungere alla sottoscrizione di un Accordo di programma orientato a consolidare ed armonizzare lo sviluppo urbano e produttivo dell'area.

Il progetto urbanistico intende contribuire alla definizione di strategie, ruoli e funzioni per la nuova entità urbana che si prefigura e per le singole parti che la compongono.

Il significato della Città del Piave è di "ricostruire" una realtà urbana attorno ad un fiume, il Piave, elemento non solo di forte valenza ambientale. Il Progetto Città del Piave si pone quindi l'obiettivo della valorizzazione del proprio territorio, per organizzare e gestire correttamente l'attuale sistema urbano e per proporsi con più efficacia sia nei confronti dei sistemi locali adiacenti, sia a livello di area vasta che nei contesti nazionali e internazionali.

Con il Piano viene ridisegnata la rete infrastrutturale in modo più puntuale ed adeguato al fine di consentire un riordino del tessuto urbanizzato, con particolare attenzione alle aree produttive; viene infine data risoluzione alle problematiche sorte con l'applicazione della normativa relativa alle aree a rischio idraulico.

Il piano individua, nella "Carta delle fragilità", le fragilità insistenti sul territorio; sulla base di una nuova ricognizione delle aree a rischio idraulico, valutate con coefficienti di rischio su base temporale (0-5 anni, 5-10 anni, 10-20 anni, oltre 30 anni) si rende indispensabile intervenire, di concerto con il Consorzio di Bonifica, per stabilire delle corrette modalità di intervento definendo anche l'inedificabilità della zona.

Sono individuati come elementi di fragilità gli elettrodotti in cavo aereo con tensione superiore o uguale a 132 KV, soggetti a specifica normativa, i tracciati autostradali e ferroviari, le discariche e i siti pericolosi.

Il Piano di Area, con la predisposizione della tavola del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, propone:

la tutela e l'utilizzo compatibile delle aree e degli elementi di preminente interesse storico, testimoniale, archeologico, paesaggistico, ambientale che vengono puntualmente individuati;



il riconoscimento dei caratteri e dei segni propri del paesaggio da assumere come fattori importanti per la formazione di corridoi ecologici ed ambientali;

la riqualificazione di particolari ambiti che presentano segni di degrado ambientale o che necessitano di adeguati interventi di mitigazione o di un corretto inserimento;

una idonea fruizione delle aree afferenti il Piave, definendo i percorsi di accesso alle aree golenali oltreché quelli per la fruizione del territorio del piano, anche proponendo la ricostruzione di un nuovo paesaggio agrario;

la definizione di adeguate regole e modalità per interventi di nuova edificazione o trasformazione dell'esistente con attenzione all'uso del verde (prontuario di intervento).

Alcuni spunti interessanti provengono anche dall' "ALLEGATO A – SUSSIDI OPERATIVI PER IL RESTAURO PAESISTICO".

Il territorio del Piano è stato suddiviso in "Ambiti di Paesaggio" con caratteristiche ambientali e paesaggistiche omogenee (Ambito Agrario dei Campi Chiusi; Ambito Infrarginale destra Piave e sulla Piave Vecchia; Ambito Golenale; Ambito del Taglio del Re; Ambito Perilagunare; Ambito Agrario degli Spazi Aperti) e per ciascuno sono state individuati gli aspetti tipici determinanti e costruito un abaco delle soluzioni vegetazionali presenti sul territorio.

Tali annotazioni potranno rendersi utili in fase di progettazione e realizzazione delle opere.

## 2.8 PIANO DI AREA DELLE FONTANE BIANCHE

Il Piano di Area comprende se pur parzialmente, il territorio amministrativo di due Comuni, Carbonera e Villorba, ed è ubicato all'interno del confine amministrativo dalla Provincia di Treviso.

È un territorio pianeggiante posto alla fine di una conoide caratterizzato dall'attività antropica, in primo luogo le cave di prestito di sabbia, ghiaia ed argilla (per la costruzione della ferrovia e per la produzione di laterizi), oggi tutte dismesse e restituite all'agricoltura.

L'idrografia superficiale della zona presenta due ambiti completamente differenti: la parte a nord con un'idrografia solo artificiale e la parte meridionale dove la concentrazione di fontanili consente la nascita di una serie di piccoli fiumi di risorgiva tutti poi confluenti nel Sile.

L'area delle Fontane Bianche, che deve il suo nome al fondo ghiaioso che un tempo era presente nel sito, è caratterizzata dal fenomeno del le risorgive.

Questi tipi di habitat, un tempo molto diffusi in tutte le aree di pianura, sono oggi delle vere e proprie rarità e devono essere considerati importanti emergenze naturalistiche. L'area più prossima ai fontanili presenta ancora un discreto grado di conservazione, mentre le parti più lontane risultano alterate, anche se una diffusa rete di corridoi ecologici (rogge e siepi) consentono di mantenere alto il valore ecologico globale dell'area.



Il Piano d'Area si sofferma ad elencare in dettaglio, oltre alle caratteristiche generali dell'area, anche le specie animali e vegetali presenti sul territorio.

Il Piano di Area persegue due obiettivi generali principali:

salvaguardare le risorse ambientali di una zona umida estremamente fragile, di interesse regionale e comunitario;

definire uno "sviluppo sostenibile" sia in termini economici che di fruizione, in grado di adattarsi al contesto ambientale senza ridurre o sottrarre le risorse non riproducibili oggi presenti.

Al fine di salvaguardare le caratteristiche paesistico-ambientali, il Piano, oltre a dettare un insieme coordinato di direttive e prescrizioni, definisce degli "ambiti di riequilibrio" (per i quali i Comuni dovranno predisporre appositi Sussidi Operativi) con l'obiettivo di creare una zona cuscinetto a difesa dell'area, e di dare continuità fisica al sistema dei fontanili e dei corsi d'acqua di risorgiva.

## 2.9 PIANO DI AREA DEL MONTELLO

Il Piano di Area del Montello è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 22 febbraio 2000 ed approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 36 del 31 luglio 2003.

Interessa i comuni del Trevigiano che registrano all'interno del loro territorio la presenza di questa singolare formazione geomorfologica.

Le tavole dedicate sono quattro:

limiti del piano di area;

sistema insediativo – schema di sviluppo sostenibile e durevole;

ambiti di particolare pregio paesaggistico;

risorse idriche.

Ad esse si rinvia per un'esame delle relative determinazioni.

## 2.10 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA

Il Piano è stato redatto ai sensi della Legge n. 267/1998 e della Legge n. 365/2000.

E' stato approvato in data 25 febbraio 2003 ed è in corso la procedura, complessa, per la sua definitiva approvazione.



Le tavole relative alle aree a pericolosità idraulica riportano le determinazioni di piano nei confronti dei molti territori comunali dell'A.T.O. "Veneto Orientale" interessati. Ad esse si rinvia per un'esame delle diverse conseguenze che derivano dall'assunzione dei parametri di tutela idraulica del territorio.

## **2.11 PIANO DI BACINO DEL FIUME PIAVE. PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO**

Il Piano è stato approvato in data 5 febbraio 2001 ed esercita i propri effetti normativi a tutela di possibili eventi idraulici.

La tavola riporta le aree interessate nei confronti dei territori comunali dell'A.T.O. "Veneto Orientale". Ad essa si rinvia per un'esame delle conseguenze che derivano dall'assunzione dei parametri di tutela idraulica del territorio.

## **2.12 PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI – P.T.P.**

Il PTP è uno strumento urbanistico a vasta scala con funzione di integrazione del P.T.R.C. e di raccordo tra la programmazione regionale e quella comunale. Come tale indirizza le scelte dei Comuni nell'adeguamento dei PRG nell'ottica degli obiettivi generali.

Il PTP indica: gli indirizzi generali per gli interventi di conservazione, trasformazione e sviluppo considerati strategici; le invarianti di natura paesaggistica ed ambientale (ovvero gli elementi del territorio che non possono subire trasformazioni o alterazioni negative, pena la decadenza del loro valore);

gli obiettivi specifici da conseguirsi in ciascuno degli ambiti di intervento nei quali è articolato.

## **2.13 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI TREVISO**

Il territorio dell'A.T.O. "Veneto Orientale" risulta composto, in larga parte, dai comuni della Provincia di Treviso. Di essa, risultano esclusi Resana, Morgano, Quinto di Treviso, Zero Branco, Preganziol e Mogliano Veneto.

Per questo motivo, nella documentazione cartografica, è stato riservato adeguato spazio alle determinazioni del Piano Territoriale Provinciale di Treviso:



vincolo archologico;  
vincolo paesaggistico;  
vincolo idrogeologico;  
vincolo sismico;  
estratto della carta delle tutele "difesa del suolo".

Definizioni planimetriche accompagnate da norme di attuazione che sono giunte a decadenza della loro validità formale dato il tempo che è trascorso dalla data della loro adozione consiliare provinciale.

## 2.14 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI VICENZA

Il territorio di competenza dell'A.T.O. "Veneto Orientale" interessa la provincia di Vicenza solo marginalmente ed esattamente in corrispondenza del comune di Mussolente.

Obiettivo primario del PTP di Vicenza è lo "sviluppo sostenibile", ovvero uno sviluppo che soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future.

Sviluppo perseguito tenendo conto di concetti quali "vulnerabilità ambientale", "capacità di carico" ed "indicatori ambientali" (di stato, di pressione e di risposta).

Per quanto riguarda i problemi delle risorse idriche, di difesa idrogeologica, della tutela della qualità dei corpi idrici e della loro modalità di utilizzo, sono di competenza dei Piani di bacino redatti ai sensi della L. 183/89 che, data la loro valenza di Piano territoriale, prevalgono sui PRG comunali ai quali dettano prescrizioni per il controllo dei processi insediativi.

Il PTP esclude ogni edificabilità all'interno delle dinamiche fluviali attive e prescrivere il rispetto di adeguate distanze dall'orlo del terrazzo fluviale più recente.

In relazione ai temi dell'ecologia, il PTP di Vicenza pone alcuni obiettivi:

incoraggiare politiche di prevenzione dell'inquinamento;  
incoraggiare l'adesione a sistemi di gestione ambientale;  
incentivare nel settore agricolo i percorsi agronomici a basso input chimico ed energetico e il monitoraggio delle acque.

Il sistema delle risorse ambientali e paesaggistiche costituisce uno dei quadri più rappresentativi delle qualità del territorio provinciale, ricchissimo mosaico di ecosistemi, assetti organizzati e testimonianze storiche.

Le finalità che il Piano si pone nell'affrontare le tematiche del sistema ambientale sono formate all'esigenza di salvaguardare e valorizzare le caratteristiche di pregio esistenti nel territorio vicentino, in primo luogo riconoscendoli e in un secondo momento mettendo a punto strumenti operativi di progettazione programmata in grado di portare a sistema i diversi elementi puntuali (fasce di interconnessione).





## 2.15 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI VENEZIA

La forma che il PTP di Venezia ha assunto nel tener conto delle esigenze e delle prospettive fin qui richiamate, è la seguente:

scenario strategico di riferimento per l'intero territorio provinciale;

indicazione di una serie di progetti strategici in attuazione del piano;

impianto normativo che introduce procedure innovative di concertazione, limita le prescrizioni, richiama le direttive, prevede il coinvolgimento dei Comuni nella gestione delle aree protette e anche in altre materie di interesse sovralocale.

L'obiettivo generale che il piano fa proprio è il raggiungimento di una sostenibilità ambientale e sociale per l'intero territorio provinciale, ovvero di forme di sviluppo che salvaguardino e aumentino le risorse naturali e sociali, le identità specifiche.

In un'epoca di globalizzazione e di crescente competizione promuovere la sostenibilità significa innanzitutto rafforzare identità e peculiarità locali, valori indispensabili per collocarsi sul mercato offrendo prodotti difficilmente soggetti alla concorrenza mondiale.

Costruire 'sistemi locali' è indispensabile per competere con continuità al cambiare delle congiunture.

Il controllo imposto autoritativamente da un soggetto a tutti gli altri, mediante vincoli e salvaguardie rigide, si è rivelato di difficile applicazione e ha raramente prodotto i risultati auspicati.

Dal controllo all'auto-controllo: la scelta fatta è stata quella di promuovere, in luogo del controllo e del vincolo, nuovi strumenti di concertazione quali forme di auto-controllo fra soggetti locali nel momento della decisione. E' quanto va oggi sotto il nome di 'governance': il governo delle interazioni cooperative e conflittuali tra gli attori che agiscono sul territorio e lo trasformano, anziché il governo diretto dei singoli pezzetti di territorio.

Questa è anche la risposta del Piano alla domanda di sussidiarietà espressa dagli enti locali. Lo sforzo di definire le reciproche autonomie (fra Comuni e Provincia), conclusosi in un impianto normativo che limita fortemente le prescrizioni, ha evidenziato un potenziale ruolo positivo dell'attore Provincia come supporto a forme di progettualità su questioni che superano i confini comunali, come mediatore di conflitti, come promotore di accordi e concertazioni, anche al fine di costruire progetti in grado di acquisire risorse esterne (CIPE, UE, ecc.).

Lo scenario finale non è uno strumento urbanistico operativo o vincolistico, ma un riferimento culturale per la formazione di scelte strategiche condivise.

E' un nuovo modello di territorializzazione che, innescando nuovi valori attraverso l'interpretazione del patrimonio, marginalizza e cura gli elementi degradanti che hanno prodotto il deterioramento: si tratta di un quadro che delinea la peculiarità dello stile di sviluppo della regione urbana, condiviso dagli attori, in relazione alla valorizzazione delle risorse territoriali locali e al tipo di specializzazione della regione in relazione al sistema regionale veneto ed extraregionale.



Lo scenario strategico, che dovrebbe specificarsi attraverso l'interlocuzione delle attuali indicazioni del PTP con le elaborazioni dei sistemi territoriali locali, si dovrà comporre dei seguenti documenti:

- descrizione dei valori territoriali (qualità specifiche dell'ambiente - vincoli ed opportunità -, permanenze e persistenze urbanistiche di lunga durata, culture locali e saperi produttivi, ecc.) che possono essere assunti come risorse nel modello di sviluppo proposto per la regione urbana;
- delimitazione delle caratteristiche del modello di sviluppo proposto: settori produttivi caratterizzanti e loro sinergie;
- modalità d'uso delle risorse territoriali per attivare un modello di sviluppo improntato all'autosostenibilità;
- disegno dell'impianto territoriale della regione urbana funzionale al modello indicato;
- linee generali di riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione ambientale, di recupero e valorizzazione delle strutture urbane e territoriali,
- contributo specifico della regione urbana al disinquinamento, la bonifica e la valorizzazione della sistema lagunare inteso nella sua valenza di risorsa per il turismo naturalistico, l'allevamento e la pesca, la navigazione (ridefiniti secondo criteri di sostenibilità), l'educazione ambientale, la ricerca;
- contributo specifico dell'impianto analitico dello scenario strategico alla costruzione del Sistema Informativo Provinciale.

La definizione dello scenario strategico è l'occasione in cui la forte richiesta di insediamenti (residenziali, produttivi, infrastrutturali) che viene dalle aree periferiche risulta verificata (e autoverificata), commisurata e bilanciata rispetto agli indirizzi volti al cambiamento del modello insediativo verso la sostenibilità posti dal PTP alle conferenze d'area.

Nell'impianto normativo del piano, le prescrizioni vengono limitate ai soli casi in cui sono chiamate in causa competenze specifiche della Provincia, oppure agli obblighi derivanti dalla normativa regionale.

Le direttive sono quanto possibile ridotte: la Provincia di Venezia ha cercato di alleggerire gli adempimenti per i Comuni, derivanti in gran parte da una legislazione regionale obsoleta, mettendo a disposizione, su supporto informatico, le conoscenze maturate in questi anni di costruzione del Piano e relative alla natura geomorfologia, idraulica e socio – economica del territorio.

Per la gestione delle aree a valenza ambientale, la logica gerarchica della pianificazione regionale – che imponeva gestioni istituzionalmente separate – viene sostituita da un coinvolgimento diretto dei Comuni, sulla base delle indicazioni espresse dalla Provincia che, comunque, mantiene il suo ruolo di promozione della tutela ambientale.



## 2.16 SCHEDE NATURA 2000: SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

La creazione della rete europea di aree protette "Natura 2000", e più in generale la realizzazione delle previsioni della direttiva 92/43/CEE "Habitat", ha fornito un impulso di grande rilievo alla politica della conservazione della natura europea. Oltre al più ovvio risultato, il coinvolgimento diretto degli Stati membri e delle Amministrazioni locali nella edificazione di una rete coordinata di aree tutelate di importanza comunitaria, meritano di essere evidenziati i risultati collegati messi a frutto a livello nazionale.

L'individuazione dei siti da proporre è stata infatti realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale che ha posto le basi per un rapporto estremamente positivo che continua ad esprimersi anche dopo il lavoro di individuazione nelle fasi successive di tutela, gestione ed attivazione di piani e progetti di sviluppo sostenibile.

La creazione di Natura 2000 è stata anche l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali e coordinati dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza<sup>4</sup> che continua a produrre risultati in termini di verifica e aggiornamento dei dati ed è stata coinvolta in una ricca serie di attività volte al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale. Dalla realizzazione delle *checklist* delle specie, alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, alla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

Infine avere a disposizione i dati del progetto Bioitaly, con il quale è stato svolto il lavoro di identificazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti, è un risultato di grande livello scientifico che viene continuamente utilizzato nelle attività del Ministero dell'Ambiente, dalla valutazione di impatto ambientale alla perimetrazione dei nuovi parchi nazionali e delle aree protette regionali nonché alla definizione di linee guida per la programmazione territoriale integrata sensibile sin dalle prime fasi a tali realtà naturali.

Essa ha rappresentato dunque uno stimolo e costituisce una sfida per rendere concrete forme di sviluppo sostenibile conferendo un ruolo di protagonisti alle comunità locali. Natura 2000 è in conclusione una sfida che l'Europa ha deciso di affrontare per conservare la natura del continente per le future generazioni, riconoscendo l'esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alla gestione complessiva del territorio, alle attività produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture. In altre parole legare la conservazione alla presenza dell'uomo in un continente nel quale le aree veramente selvagge ormai sono limitate a superfici assai ridotte ma nel quale la diversità biologica si manifesta ancora a livelli elevatissimi e di grande importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia per la qualità della vita di tutti i cittadini dell'Unione.

---

<sup>4</sup> Unione Zoologica Italiana, Società Botanica Italiana, Società Italiana di Ecologia



### **2.16.1 La Rete Natura 2000**

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva "Habitat".

### **2.16.2 Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli**

La creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata direttiva "Habitat".

L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione, non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. In considerazione dell'esistenza di questa rete e della relativa normativa, la direttiva Habitat non comprende nei suoi allegati gli uccelli ma rimanda alla direttiva omonima, stabilendo chiaramente però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete.

Il recepimento della direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

Nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare



presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Natura 2000 nasce, come abbiamo visto, dalle queste due direttive comunitarie, estremamente innovative per quanto riguarda la legislazione sulla conservazione della natura. Questi strumenti non solo hanno colto l'importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi dell'ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l'ambiente biotico e abiotico [ovvero gli aspetti biologici (biotici) e non biologici (abiotici, come la geologia, la morfologia, ecc.)] che le circonda, ma si pongono come obiettivo la costituzione di una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa.

### **2.16.3 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)**

La direttiva Habitat definisce una metodologia comune per tutti gli Stati membri per individuare, proporre, designare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). La realizzazione della rete, che avviene innanzitutto sulla base di informazioni scientifiche, ha permesso tra l'altro il primo grande sforzo di raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche finalizzato alla conservazione della biodiversità in Europa.

Natura 2000 è composta di due tipi di aree che possono avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC).

Il territorio dell'Ambito Territoriale Omogeneo "Veneto Orientale" risulta largamente interessato dalla presenza sia dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) che delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Più che una descrizione, quindi, è opportuno il rinvio alle tavole della loro rappresentazione:

S.I.C. inquadramento regionale;

S.I.C. inquadramento dell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";

Z.P.S. inquadramento regionale;

Z.P.S. inquadramento dell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale".

Unitamente alle Schede che, per ogni area individuata, sono state predisposte al fine di definirne le caratteristiche e i livelli di tutela.